

## Corte d'Appello di Genova, Sentenza n. 258/2023 del 09-03-2023

Repubblica Italiana

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

SEZIONE TERZA CIVILE

In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati Dott. ### ssa ### rel. ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa nr 952/2020 promossa da: ### elettivamente domiciliata in ### alla via ### 50 presso gli avv.ti ### e ### che congiuntamente e disgiuntamente la rappresentano e difendono per mandato in calce all'atto di appello ### ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ### alla via ### n. 9/6, presso l'avv. ### che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado, ###

### CONCLUSIONI

### Voglia l'On.le Corte di Appello di ### contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame riformare integralmente l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa dal Tribunale di ### dott.ssa ### in data 25.11.20 e comunicata telematicamente dalla cancelleria in data 26.11.2020, emessa nella causa iscritta al n. R.G. 11907/2019, promossa da ### contro ### s.p.a. per l'effetto: *1. ACCERTARE E ### per i motivi indicati in atto, il diritto dell'attore alla restituzione proporzionale, a causa dell'anticipata estinzione, di tutte le voci di costo contrattuali sostenute ed indicate, secondo il criterio pro rata temporis. Per l'effetto, ### la convenuta alla restituzione dei seguenti importi: A. euro 4.432,36 per commissioni bancarie (4879,66/ 120 \* 109) ; B. euro 168,39 per “### di istruttoria pratica” (185,38/120\*109) C. euro 276,07 per “### anticipato assicurazione vita” (303,93 / 120 \* 109) D. euro 1.627,23 per “### anticipato assicurazione rischio perdita occupazione” (1791,45 / 120 \* 109); Per una somma totale di euro 6.504,05, che dovrà essere rimborsata all'attore. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, da ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notifica del presente atto al saldo. 2. ### ad ogni modo la convenuta al pagamento degli interessi al tasso legale sulle somme che saranno liquidate. 3. ### la convenuta, per entrambi i gradi di giudizio, al pagamento delle spese di causa e di mediazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. 4. ### la convenuta al pagamento delle spese e compensi di mediazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario. ### “Piaccia all'#####ma Corte di Appello di ### ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, - respingere integralmente il gravame promosso dalla #####ra ### e, per l'effetto, confermare l'ordinanza resa dal Tribunale di ### in data 25/11/2020 nel procedimento rubricato al n. R.G. 11907/2019, mandando assolta la società esponente da qualsivoglia pretesa e/o responsabilità; - in ogni caso vinte le spese del doppio grado di giudizio, con condanna anche ex art. 96 c.p.c da liquidarsi in via equitativa.”*

### FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art 702bis cpc ### deduceva: - di aver sottoscritto il 14.02.2008 con ### contratto di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio n. 71159 per l'importo di euro 28.560,00 da rimborsarsi in n. 120 rate mensili; che il capitale finanziato comprendeva una serie di costi pagati anticipatamente (commissioni bancarie, spese istruttorie, premio anticipato assicurazione vita; premio anticipato assicurazione rischio perdita occupazione); che in data 28.02.2009 aveva estinto

anticipatamente il contratto, rimborsando alla #### quanto richiesto come da conteggio estintivo. Assumendo di aver maturato, in conseguenza della anticipata estinzione, il diritto, in relazione alle 109 rate residue su 120, ed in applicazione del principio proporzionale, al rimborso degli oneri contrattuali sostenuti secondo il criterio pro rata temporis (proporzionale alla vita residua del finanziamento, ottenuto dividendo l'importo iniziale dell'onere applicato per la durata del finanziamento in mesi e moltiplicando il risultato per il periodo non goduto, sempre computato in mesi), in data 25.10.2019 con ricorso ex art 702bis cpc la signora #### aveva chiesto il rimborso di euro 6.504,23, pari all'importo (proporzionale al periodo non goduto) di tutti i costi sborsati anticipatamente (previa decurtazione del "netto" erogato dalla #### al momento della sottoscrizione del contratto. L'odierna appellante, a fondamento della richiesta, aveva dedotto innanzitutto la carenza di specificità e trasparenza della clausole relative alla imputazione economica dei costi . Il consumatore ha diritto alla restituzione di quota parte degli oneri connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio oggi espresso dall'art 125-sexies #### secondo cui solo i costi relativi ad attività esauritesi nella fase precontrattuale potranno essere legittimamente trattenuti dalla mutuante al momento dell'estinzione anticipata, mentre tutti quelli connessi ad attività per le quali non risulti dimostrato che si siano concluse prima della stipula del contratto costituiscono un indebito incameramento, potendo legittimamente essere addebitati solo quelli corrispondenti ad attività effettivamente svolte. Sotto tale profilo, la clausola contrattuale prevedeva costi standardizzati, e dunque risultava clausola opaca e priva di specificità, e pertanto nulla, per violazione norme imperative inderogabili, come in appresso meglio specificato. Il principio di riduzione proporzionale del costo del credito (l'estinzione anticipata del debito da parte del mutuatario costituisce esercizio di un diritto potestativo che determina la risoluzione automatica del contratto di prestito e di tutti i contratto ad esso collegati, con conseguenziale obbligo di restituzione di una parte proporzionale dei costi relativi al periodo non goduto) è sancito dall'art 125 TUB sotto il cui vigore il contratto de quo era stato stipulato (14.02.2008), ed oggi è sancito dall'art 125 sexies #### sull'argomento di recente sono intervenute varie disposizioni amministrative in virtù delle quali si deve ritenere che l'art 125 sexies sia applicabile a tutti i contratti di mutuo indipendentemente dalla data di stipula dello stesso ( DM del Tesoro #### ; #### di #### 29.07.2009, comunicazione #### d'#### 10.11.2009); in ogni caso, trattandosi di rapporto pendente all'entrata in vigore dell'art 125sexies, questa norma doveva ritenersi applicabile al rapporto (Cass 4221 del 2000; 9972/208; ABF Napoli 6092/2015). In carenza di specificità della giustificazione causale, il diritto al rimborso doveva riconoscersi comunque in base all'art 2033 c.c.: il diritto al rimborso proporzionale degli oneri anticipatamente versati doveva ritenersi norma inderogabile se non in senso favorevole al cliente ex art 127 TUB , 143 codice del consumatore, art 21 comma 10 L. 142/1992, art 22 comma 2 Direttiva 2008/48/CE. Di qui la nullità della clausola che prevedeva l'incameramento dei costi anticipati. Ai sensi dell'art 125 TUB e del successivo art 125sexies TUB si impone trasparenza e specificità delle clausole descrittive degli oneri, così che l'esborso sia adeguatamente giustificato, ovvero esso deve trovare una sua giustificazione causale con riferimento alle concrete attività poste in essere, alla loro reale natura, attività che debbono essere state esaurite nella fase istruttoria del rapporto. Nel caso specifico invece la clausola prevedeva gli esborsi in maniera esemplificativa e standardizzata.

Si costituiva #### spa deducendo che la clausola di cui all'art 9 - che prevedeva che i costi di finanziamento di cui agli artt 3-6 non sarebbero stati rimborsati in caso di estinzione anticipata - fosse stata specificamente approvata ai sensi degli artt 1341 e 1342 c.c.; che nel foglio informativo fornito i costi fossero espressamente e specificamente chiariti; che il contratto fosse comunque stato ceduto a #### sicchè la #### eccepiva in primis la prescrizione del diritto al rimborso per decorso del termine decennale decorrente dalla richiesta di estinzione anticipata, non essendo la missiva inviata dagli

avvocati agli atti idonea ad interrompere la prescrizione; nel merito, che fosse infondata l'eccezione di carenza di trasparenza e specificità delle clausole che prevedevano i costi anticipati e la non rimborsabilità degli stessi in caso di estinzione anticipata. Deduceva inoltre la finanziaria che l'art 125 sexies non fosse applicabile al caso in specie ratione temporis, in quanto norma entrata in vigore (19.09.2010, D Lgs 141/2010 il cui art 125 sexies ha dato attuazione all'art 16 Direttiva 2008/48/CE del 23.04.2008) successivamente all'estinzione del contratto (28.02.2009). L'inapplicabilità dell'art 125 sexies ai contratti sottoscritti precedentemente al 19.09.2010 discendeva dalla stessa ### recepita (art.30). Deduceva infine la carenza di legittimazione passiva di ### per intervenuta cessione del credito a ### Con ordinanza RG 2019/11907 il Tribunale di ### respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, accoglieva quella di prescrizione sollevata da ### ritenendo la missiva del 14.06.2018 atto non idoneo ad interrompere il termine prescrizionale, sicché, essendo maturati i dieci anni dalla data di estinzione anticipata del finanziamento - dies a quo con decorrenza dal quale il diritto al rimborso poteva essere esercitato - il diritto si era estinto per prescrizione. La comunicazione legale di cui agli atti, difatti, non manifestava esplicitamente la volontà di far valere il diritto azionato, non contenendo richiesta o intimazione scritta di adempimento, neppure in maniera informale, secondo l'orientamento prevalente e noto di cassazione.

Avverso tale sentenza ha proposto appello ### concludendo come in epigrafe. Si è costituita ### spa resistendo all'appello e chiedendo confermarsi la sentenza di primo grado.

All'udienza del 1.04.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2.02.2023, successivamente anticipata a quella del ### in cui, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art 190 cpc <<<>> Con il primo motivo ### censura la sentenza gravata nella parte in cui il ### ha accolto l'eccezione di prescrizione deducendo “### valutazione delle prove offerte dall'attore ai fini interruttivi della prescrizione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2943 c.c.” La comunicazione che il ### di primo grado non aveva ritenuto idoneo atto interruttivo era la seguente: “ La presente è da intendersi anche quale valido atto interruttivo ai fini della prescrizione di tutti i diritti connessi al/ai rapporti , anche derivanti da risarcimento del danno e restituzione di somme, estinzione anticipata, clausole e condizioni economiche applicate”. La dichiarazione era contenuta nella missiva con cui gli avvocati avevano fatto richiesta ex art 119TUB della documentazione afferente l'estinzione anticipata del prestito. Il Tribunale aveva confuso messa in mora con dichiarazione che manifesta la volontà di esercitare un diritto: la prima non era configurabile non essendo evidentemente possibile per la ### mettere in mora per il pagamento dei costi indebiti senza aver prima esaminato la documentazione; tuttavia la dichiarazione utilizzata in missiva è espressione chiara ed inequivocabile della volontà di esercitare il diritto al rimborso degli oneri anticipati.

Conseguentemente l'eccezione andava respinta e la sentenza riformata sul punto.

Il motivo è fondato.

La comunicazione con cui gli appellanti hanno fatto richiesta ex art 119TUB alla ### della documentazione afferente il rapporto di prestito contiene una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà di esercitare il diritto alla ripetizione delle somme non rimborsate al momento della anticipata estinzione del prestito. La circostanza che la suddetta comunicazione non contenesse una formale costituzione in mora - assolutamente irrilevante ai fini della individuazione della volontà di esercitare il diritto - dipende esclusivamente dalla impossibilità di verificare e quantificare l'entità del rimborso senza disporre della documentazione necessaria, e numerose sono le pronunce della Suprema Corte che chiariscono come sia sufficiente ad interrompere la prescrizione un atto scritto idoneo a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, anche

quando questo abbia oggetto non ancora determinato ma determinabile (ex pluribus: Cass. N. 18546/2020, citata dallo stesso ### di prime cure; Cass 5681/2006; Cass 22751/2004).

Superata l'eccezione di prescrizione, il ### dell'appello è chiamato a decidere nel merito la domanda non esaminata in primo grado, che l'appellante ha riproposto.

Tenuto conto della intervenuta pronuncia, nelle more della sentenza interpretativa Corte di Giustizia UESez - I C-383/18 dell' ### (di cui l'appellante ha dato peraltro atto all'udienza del 12.11.2020), la ### chiede al giudice dell'appello di esaminare le ragioni poste a fondamento della domanda di riconoscimento del diritto alla restituzione proporzionale, a causa della anticipata estinzione del finanziamento, di tutte le voci di costo contrattuali sostenute ed indicate, sul presupposto della indeterminatezza delle clausole che li prevedono (in particolare lettere B, E, F1 , F2 del contratto descritte all'art 6, inidonee ad escluderne l'irripetibilità in caso di estinzione anticipata, come da art 9), per un totale di euro 6.504,05 oltre rivalutazione ed interessi, somma calcolata secondo il metodo cd pro rata temporis, cioè proporzionale alla vita residua del finanziamento, secondo cui i risultati si ottengono dividendo l'importo iniziale dell'onere applicato per la durata del finanziamento in mesi e poi moltiplicando il risultato per il periodo non goduto (sempre in mesi).

Il quadro normativo posto a base del diritto azionato è rappresentato dall'art 125 TUB: irrilevante è che il contratto sia stato stipulato prima dell'entrata in vigore dell'art 125 sexies, in quanto il diritto al rimborso trova il suo fondamento già nell'art 125 TUB, inderogabile ex lege in virtù dell'art 127 TUB, del DM 8.07.1992 art 3 comma 1,; dell'art 161 commi 2 e 5 TUB, secondo cui in assenza della delibera ### continuava ad applicarsi il DM 8.07.1992; l'art 21 c. 10 L. 142/1992 di recepimento della ### europea 1986/102 e art 16 Direttiva 2008/48/C; ### di ### del ### e comunicazione del ### della ### d'### del ### ; ### d'### del ### Delibera ### ### non rilevando la mancata emanazione di decreto attuativo.

Il diritto alla restituzione scaturisce altresì dalla configurabilità di un indebito oggettivo ex art 2033 c.c. e ingiustificato arricchimento ex art 2041 c.c., non essendo i costi trattenuti dalla ### adeguatamente giustificati da servizi effettivamente resi dalla stessa.

L'appellante ha dunque specificamente dedotto innanzitutto la indeterminatezza delle clausole di descrizione dei costi. La CGUE ha evidenziato che le attività descritte nei moduli contrattuali che dovrebbero giustificare i relativi esborsi non sono in realtà documentate né oggettivamente verificabili: a fronte del nomen juris attribuito dalla finanziaria, nulla comprova se quelle attività siano effettivamente svolte né in quale misura o quando sarebbero state compiute, sicché non è possibile stabilire con certezza né l'an né il quando di tali prestazioni né quindi poterle qualificare come già svolte. Ciò viola gli obblighi di trasparenza imposti dall'art 117TUB e 1337 c.c. Nel caso in specie, costituiva preciso onere probatorio a carico della ### provare di aver reso effettivamente determinate attività/prestazioni, il rapporto causale tra le stesse ed il corrispettivo imposto al cliente, e se le prestazioni relative fossero correlate al contratto, tuttavia nulla di tutto questo era stato dimostrato dall'appellata.

L'appellante ha rilevato la nullità delle clausole di irrimborsabilità dei costi.

Le clausole che stabiliscono l'irripetibilità dei costi anticipati in caso di estinzione anticipata del finanziamento sono nulle in quanto contrarie a norma di legge inderogabile (ex art 127 TUB) quale l'art 125 TUB, che sancisce una nullità cd di protezione. Esse sono nulle e/o inefficaci in ragione del loro contenuto vessatorio, stante il significativo squilibrio tra diritti ed obblighi dei contraenti, da accertarsi anche in ragione degli artt da 33 a 36 del ### del consumo, trattandosi di moduli predisposti unilateralmente, non individualmente negoziate, né oggetto di specifica trattativa tra le parti.

Facendo riferimento ai principi espressi dalla sentenza #### cd “LEXITOR” (passaggi 30, 31, 32 e 33), secondo cui “ L'art 16 paragrafo 1 della #### 2008/48 relativa ai contratti di credito ai consumatori deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito #### I #### A #### del consumatore”, ed essendo il credito oggetto di causa relativo ad un contratto di mutuo rientrante nel credito al consumo, l'appellante ha fatto richiesta di applicazione del principio espresso dalla #### citata, deducendo l'applicabilità della interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia anche ai contratti antecedenti la pronuncia della sentenza medesima .

La Cassazione ( #### n. 17993) stante la sostanziale identità tra l'art 16 Direttiva 2008/48 e l'art 125 sexies TUB introdotto dal D Lgs 141/2010, norma di recepimento della #### nell'ordinamento italiano, si è espressa nel senso che tale sentenza #### richieda diretta applicazione. Dal raffronto tra le norme si evince che tra l'art 125 TUB, l'art 125 sexies e l'art 16 direttiva 2008/48, oggetto di interpretazione, ci sia sostanziale identità, e la giurisprudenza di merito sempre più si pronuncia per la interpretazione anche dell'art 125 TUB (oltre che dell'art 125 sexies) secondo il principio enunciato dalla #### e dunque per l'applicabilità del principio anche ai rapporti già pendenti alla data di emissione della stessa.

In ragione di ciò, l'appellante fa richiesta di applicazione al contratto de quo dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia in ragione della efficacia erga omnes nell'ambito della comunità delle sentenze rese dalla #### efficaci anche per i rapporti sorti prima della sentenza (Cass #### n. 17993), e, per l'effetto, chiede pronunciarsi la nullità di qualunque clausola di autonomia del predisponente che faccia differenza tra costi cd upfront (irripetibili) e costi cd recurring (ripetibili), e di riconoscere integralmente i diritti azionati dal consumatore.

In ordine alla legittimazione passiva di #### l'appellante ha dedotto: - in ordine alla legittimazione passiva della mutuante rispetto al rimborso delle commissioni di intermediazione, che è provato per tabulas che la mutuante incassò le somme relative in qualità di accipiens materiale, e che non spese il nome dell'intermediario in tale occasione, (sicchè è esclusa la configurabilità di un mandato senza rappresentanza), né #### ha dimostrato di avere riversato i soldi a soggetti terzi. In ogni caso come rilevato in più pronunce della Cassazione ( Cass 8806/2017; Cass 20888 del 2017, Cass 5160/2018) la banca resta legittimata passiva in ragione del collegamento negoziale e del rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di intermediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento, sicché, ferma la possibilità di regresso interno tra finanziaria e soggetti terzi, cui il cliente resta estraneo, questi ha diritto di ripetere tali costi nei confronti dell'accipiens delle somme. - In ordine alla legittimazione passiva rispetto alla richiesta di rimborso dei costi assicurativi , l'appellante ha rilevato che la polizza fu stipulata ad esclusiva tutela della finanziaria (beneficiaria della prestazione) per garantire quest'ultima in caso di morte o perdita di occupazione del cliente sicchè trattasi di rischio che viene a cessare in caso di estinzione anticipata del finanziamento per mancanza di causale. Trattenere tali somme realizza pertanto con ogni evidenza un indebito, ed in ogni caso il diritto al rimborso di tale onere trova la sua fonte normativa anche in svariate disposizioni vigenti quali accordo #### del #### , ed altri. - In ordine al difetto di legittimazione passiva per effetto della dedotta cessione a neos finance, #### aveva eccepito di aver ceduto il credito a #### e di non essere più pertanto legittimata passivamente nel giudizio de quo, tuttavia, come già rilevato dal giudice di prime cure, che aveva rigettato la relativa eccezione, la cessione non è mai stata idoneamente documentata in giudizio, né è stata mai provata la notifica al debitore della stessa sì da renderla opponibile allo stesso .

L'appellante ha infine fatto istanza di liquidazione, oltre alle spese di lite, anche di quelle del procedimento di mediazione esperito, chiedendo riformarsi in punto di spese la sentenza gravata per effetto dell'accoglimento dell'appello.

L'appello è fondato.

L'art. 16, par. 1, della ### 23/8/2008 n. 2008/48 (c.d. seconda Direttiva sul credito al consumo) prevede che “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. Il d.lgs. 13/8/2010 n. 141 ha trasposto nell'ordinamento italiano la predetta ### 2008/48, tra l'altro introducendo l'art. 125 sexies TUB, che dispone “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Questa disposizione è stata interpretata dalla ### d'### (a partire dalle ### sulla trasparenza, 9.2.2011) nel senso che “solo una parte delle commissioni pagate interamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese d'istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del ‘non riscosso per riscosso’) e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)”, sicché “è fondamentale la corretta distinzione della complessiva commissione corrisposta, in via anticipata, dalla clientela tra quota up front e quota recurring”, perché solo “queste ultime, in quanto soggette a maturazione, saranno riorotate, per la quota non ancora maturata, in caso di estinzione anticipata”. La sentenza 11/9/2019 causa C 383/18 della Corte di Giustizia (c.d. sentenza ### ha, invece, statuito che “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del ### europeo e del Consiglio, del ### , relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Il giudice del rinvio aveva sottoposto alla Corte di Giustizia il seguente quesito pregiudiziale: «Se la disposizione contenuta nell'articolo 16, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 3, lettera g), della direttiva [2008/48], debba essere interpretata nel senso che il consumatore, in caso di adempimento anticipato degli obblighi che gli derivano dal contratto di credito, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito in questione», e la Corte di Giustizia aveva espresso il principio che il «costo totale del credito», ai sensi dell'articolo 3, lettera g), di detta direttiva fosse definito come l'insieme di tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili, senza alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione.

Recentissimamente, la medesima Corte di Giustizia ha chiarito che l'obbligo di restituzione di tutti i costi (inclusi gli up front) al consumatore in caso di estinzione anticipata del mutuo non vale per il settore dei mutui ipotecari, essendo i due comparti normati da due direttive differenti.

Nel caso che ci occupa, tuttavia, si tratta di credito al consumo.

Va osservato che le sentenze della ### sia pregiudiziali, sia emesse in sede di verifica della validità delle disposizioni, hanno effetto retroattivo.

In tal senso la stessa Corte di Cassazione con sentenza dell' ### , n. 2468 ha sancito che: “La Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione”, e nello stesso senso si è espressa la Cassazione con sentenza dell' ### n. 22577: “Le sentenze della Corte di giustizia ex art. 267 TFUE chiariscono e precisano il significato e la portata di una norma di diritto Ue sin dalla sua entrata in vigore con la conseguenza che la norma così interpretata, purché dotata di efficacia diretta, dovrà essere applicata dal giudice nazionale anche a rapporti giuridici sorti in precedenza, salvo la stessa Corte di giustizia decida eccezionalmente di limitare "ex nunc" gli effetti della propria decisione, con la finalità di fare salvi, e dunque, di non rimettere in discussione i rapporti giuridici costituiti in buona fede, nonché di salvaguardare il principio della certezza del diritto”.

Il limite all'efficacia delle sentenze della ### è, dunque, quello dei c.d. rapporti esauriti, difatti l'efficacia retroattiva della sentenza ### comporta l'obbligo del giudice nazionale di conformarsi ad essa nell'interpretare l'art. 125 sexies anche relativamente ai rapporti pregressi, purché “non esauriti”.

Vertendosi in materia di credito al consumo, e vista l'efficacia retroattiva della pronuncia della ### e dell'art 125 sexies, andrà pertanto riconosciuto, in riforma della, sentenza di prime cure, il diritto di ### al rimborso di tutti i costi anticipati al momento della stipula del contratto di finanziamento, e non essendo la quantificazione degli stessi stata contestata da controparte, essi andranno quantificati in euro 6.504,05 oltre interessi dalla data di estinzione anticipata del mutuo fino al saldo effettivo.

Anche in punto di spese di mediazione il motivo è da accogliere.

La Corte di Cassazione a sezioni unite con sentenza n. 16990/2017 ha sostenuto che «il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa ed è soggetta agli ordinari oneri di allegazione e prova secondo la scansione processuale del rito applicabile alla domanda. ...»: secondo le ### occorre distinguere tra le spese processuali e spese sostenute nella fase stragiudiziale, le quali ultime fanno parte del c.d. danno emergente subito dal danneggiato, il cui ristoro deve essere richiesto con domanda tempestivamente formulata nonché allegando e provando i fatti costitutivi secondo la scansione temporale del rito applicabile al processo avente ad oggetto il risarcimento del danno subito. Sussistono pertanto nel caso in specie le condizioni affinché la parte soccombente sia condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per la mediazione.

Le spese seguono la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata in base ai parametri di cui al decreto ministeriale 55/2014, nei valori medi, tenuto conto del valore (scaglione fino ad euro 26.000,00) e della mancanza della fase istruttoria, e dunque: quanto al primo grado euro 875,00 per la fase di studio euro 740,00 per la fase introduttiva euro 1.600,00 per la fase istruttoria euro 1.540,00 per la fase decisionale per un totale di euro 4.755,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge quanto all'appello: euro 1.080,00 per la fase di studio euro 877,00 per la fase introduttiva euro 1.820,00 per la fase decisionale per un totale di euro 3.777,00 oltre rimborso forfettario iva e cpa come per legge, oltre spese di mediazione come documentate in atti.

**P.Q.M.**

## LA CORTE D'APPELLO

Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta:

1) Accoglie l'appello ed, in riforma dell'ordinanza ex art 702ter emessa dal Tribunale di ### il 25.11.2020 nella causa incardinata con RG 11907/2019 comunicata in data 26.11.2020, non notificata, accerta e dichiara il diritto della signora ### alla restituzione, in seguito ad anticipata estinzione, proporzionale di tutte le voci di costo contrattuali anticipate per un totale di euro 6.504,05 e per l'effetto condanna ### spa in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di ### della somma di euro 6.504,05 oltre interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata al saldo effettivo.

2) ### spa in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ### delle spese di lite del doppio grado, che liquida quanto a quelle del primo grado in euro 4,755,00 oltre rimborso forfettario iva e cpa, quanto all'appello in euro 3.777,00 oltre rimborso forfettario iva cpa ed esborsi a titolo di spese e compensi di mediazione come documentati in atti, con attribuzione agli avvocati ### e ### dichiaratisi antistatari.

### li 14.02.2023 ### estensore ### ### dott. ###

causa n. 952/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Vaccari Gaia Maria, Castiglione Marcello, Daniela Traverso